

FOGLIO INFORMATIVO N. 4/26 L

LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO - Valido dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026

Informazioni sulla Concedente:

Porsche Financial Services Italia S.p.A. - Sede legale: Padova, Corso Stati Uniti 35. Sito web www.porsche.it/pfsi - Tel. +39 049 6988157-158 - Fax. +39 049 6988155. E-mail: servizi.finanziari@porsche.it. Capitale Sociale: Euro 9.100.000 int.vers. Codice Fiscale - Partita IVA: 03415940281. Iscrizione Registro delle Imprese n.: 47633/1999 - REA n. 311632 PD. Iscritta all'albo ex art. 106 - D. Lgs. 385/93 (n. 32364) - Iscritta alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi con il n. D000203047

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

La locazione finanziaria è una operazione di finanziamento posta in essere con una banca o con un intermediario finanziario (Concedente) che concede al cliente in utilizzo un bene (nella specie un veicolo) per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone, comprensivo di capitale e interessi. Alla fine del contratto il cliente ha la facoltà di acquistare il bene entro i termini prestabiliti (Riscatto); qualora tale opzione non venisse esercitata dal cliente il bene dovrà essere restituito alla Concedente. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo (Anticipo), mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato o da altro evento contrattualmente indicato. I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria. L'operazione può essere accompagnata dall'offerta di servizi accessori (ad esempio, la manutenzione programmata) ed assicurativi disciplinati nelle rispettive condizioni contrattuali; inoltre nel corso della locazione finanziaria, il cliente potrà chiedere alla concedente un'anticipazione finanziaria (senza oneri, interessi, commissioni o spese di qualsivoglia genere), volta all'acquisto di ulteriori servizi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione programmata o la riparazione meccanica del veicolo (servizi opzionali). La Concedente è manlevata da responsabilità derivanti da eventuali inadempimenti del Fornitore dei servizi accessori, assicurativi ed opzionali fatto salvo quanto previsto dal Codice del Consumo. Il pagamento del corrispettivo di tali servizi accessori, assicurativi ed opzionali sarà effettuato dalla Concedente ai rispettivi Fornitori sulla base di apposito mandato irrevocabile conferito dal Cliente che, a sua volta, provvederà a versare alla Concedente la somma che questa è stata incaricata di pagare; il pagamento della quota servizi avverrà unitamente ai canoni di leasing secondo le periodicità e modalità previste nel contratto di locazione finanziaria. **Sul piano contrattuale** il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o deperimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti. **Sul piano economico-finanziario**, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato. PFSI offre un tasso fisso a cui è associabile un rischio collegato al fatto di non giovare di eventuali andamenti decrescenti dei tassi di mercato. **Rischi dei garanti:** gli eventuali garanti si impegnano all'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali nei limiti delle garanzie prestate.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE LEASING

Il corrispettivo di un'operazione di leasing è espresso in canoni scadenti il primo di ciascun mese successivo alla data di consegna, il cui ammontare è funzionale al prezzo di acquisto del bene, al costo iniziale di acquisto del bene oggetto dell'operazione, all'ammontare della somma eventualmente versata a titolo di anticipo al momento della stipula, dal tasso applicato (c.d. "tasso leasing" determinato in funzione del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione), dalla durata del contratto, dagli ulteriori oneri e tasse, (inclusa l'I.V.A. ove dovuta), dal prezzo dell'opzione di acquisto del bene. Il tempo di origine per l'attualizzazione dei flussi coincide con la data di decorrenza della locazione che non è possibile conoscere con esattezza al momento di sottoscrizione del presente Contratto. È pertanto possibile che il tasso leasing subisca, in funzione della data di presa in consegna del veicolo, variazioni non significative, comunque non superiori a 10 punti base rispetto al tasso leasing riportato nel Documento di sintesi. In tale caso il tasso leasing effettivo sarà prontamente comunicato al cliente in occasione della rendicontazione periodica annuale prevista dalle Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia. Nella tabella sottostante sono riportati i tassi contrattuali massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

VALORE DEL BENE	TASSO LEASING MASSIMO PRATICATO	TASSO MEDIO	TASSO SOGLIA VIGENTE*
Fino a Euro 25.000	9,75%	9,51%	15,8875%
Oltre Euro 25.000	9,75%	8,40%	14,5000%

* Soglia ministeriale vigente nel trimestre di riferimento per la categoria "Leasing aeronavale e su autoveicoli". Il Cliente può inoltre consultare nei locali aperti al pubblico, presso i soggetti convenzionati, o sul sito internet www.porsche.it/pfsi, i Tassi Effettivi Globali Medi, previsti dall'articolo 2 della legge sull'usura e relativi alle operazioni di locazione finanziaria.

SPESE E COMMISSIONI MASSIME APPLICABILI (valori espressi in Euro maggiorati dell'IVA qualora dovuta secondo l'aliquota vigente)

Spese Istruttoria	Euro 600,00	Invio copia conforme documento (cadauno)	Euro 10,00
Spese incasso (per canone)	Euro 6,00	Gestione chiusura pratica (compreso passaggio proprietà)	Euro 950,00
Anticipazioni imposte, tasse, bolli e diritti	al costo	Pagamento tasse di proprietà	Euro 50,00
Gestione esterna insoluto (% su recuperato)	12%	Rilascio autorizzazioni, dichiarazioni e procure	Euro 100,00
Incasso insoluto (per ogni titolo)	Euro 15,00	Spese perizia in caso di riconsegna	Euro 300,00
Cessione del contratto	Euro 500,00	Gestione polizza in convenzione (per canone)	Euro 20,00
Proroga del contratto	Euro 500,00	Gestione attività di registrazione del contratto se dovute	Euro 50,00
Gestione annotazioni per perdita possesso (furto, appropriaz. indebita, ecc.)	Euro 300,00	Comunicazioni periodiche di trasparenza (invio elettronico gratuito)	Euro 2,00
Gestione chiusura pratica per risoluzione	Euro 300,00		

Interessi di mora computati nella misura di 4 (quattro) punti percentuali oltre il Tasso di Riferimento (BCE) vigente al momento delle singole inadempienze; in ogni caso gli interessi moratori non supereranno l'importo massimo previsto dalla legge antiusura in vigore alla data dell'insoluto per i giorni di effettivo ritardato pagamento, oltre alle spese per ogni ritardato pagamento ai sensi del D.lgs. 385/93, fatta salva la facoltà di PFSI di risolvere il contratto.

Esubero chilometraggio: chilometraggio massimo previsto per anno km 20.000 per tutte le motorizzazioni e modelli, esubero € 0,50 per chilometro. Mancata restituzione veicolo: una somma a titolo di penale, pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo, calcolato sul prezzo iniziale del veicolo come da fattura del fornitore, IVA esclusa oppure a scelta insindacabile della Concedente stessa il corrispettivo previsto dall'art. 1591 cod. civ. in misura pari all'ultimo canone per ogni mensilità (o frazione di essa) di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

CONDIZIONI ECONOMICHE - FINANZIAMENTO DI SERVIZI OPZIONALI

Il corrispettivo dei finanziamenti concessi da PFSI per l'acquisto dei servizi opzionali è espresso in canoni scadenti il primo di ciascun mese successivo alla data di effettivo pagamento del fornitore da parte della Concedente, il cui ammontare è funzionale al prezzo di acquisto del bene e/o servizio. I finanziamenti concessi da PFSI per l'acquisto di tali servizi opzionali sono esenti da interessi, oneri, commissioni o spese di qualsivoglia genere. Interessi di mora: in caso di inadempimento del cliente verranno applicati interessi di mora nella misura di 4 (quattro) punti percentuali oltre il Tasso di Riferimento (BCE) vigente al momento delle singole inadempienze; in ogni caso gli interessi moratori non supereranno il massimo previsto dalle leggi antiusura in vigore alla data dell'insoluto per i giorni di effettivo ritardato pagamento, oltre alle spese per ogni ritardato pagamento ai sensi del D.lgs. 385/93, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto.

Il corrispettivo dei finanziamenti concessi da PFSI per l'acquisto dei servizi assicurativi è espresso in canoni scadenti il primo di ciascun mese successivo alla data di effettivo pagamento del fornitore da parte del Concedente, il cui ammontare è funzionale al prezzo di acquisto del servizio e agli oneri applicati. Interessi di mora: in caso di inadempimento del cliente verranno applicati interessi di mora nella misura di 4 (quattro) punti percentuali oltre il Tasso di Riferimento (BCE) vigente al momento delle singole inadempienze; in ogni caso gli interessi moratori non supereranno il massimo previsto dalle leggi antiusura in vigore alla data dell'insoluto per i giorni di effettivo ritardato pagamento, oltre alle spese per ogni ritardato pagamento ai sensi del D.lgs. 395/93, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto. PFSI si riserva la facoltà di addebitare all'UTILIZZATORE moroso le spese sostenute per eventuali azioni dirette ad ottenere il pagamento di quanto dovuto nella misura massima del 12% di ogni importo dovuto.

SERVIZI ASSICURATIVI HDI

ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/GARANZIE ACCESSORIE CON ANTIFURTO SATELLITARE SU LEASING PORSCHE MACAN 2.0 – VALORE EURO 55.000 – PROVINCIA DI RESIDENZA PADOVA			
GARANZIE	SCOPERTI/FRANCHIGIE	PREMIO UNICO ANTICIPATO PER 36 MESI	PREMIO UNICO ANTICIPATO PER 48 MESI
Furto/Incendio danno totale	Scoperto 0; Franchigia 0	Euro 2.413	Euro 2.815
Furto/Incendio danno parziale	Scoperto 0; Franchigia Euro 1.000		
Atti Vandalici/Eventi Naturali/Eventi sociopolitici	Scoperto 10%; Franchigia Euro 500		
Inclusi cristalli con indennizzo massimo Euro 6.800 (parabrezza Euro 1.800; cristalli laterali delimitanti l'abitacolo Euro 1.000; tetto panoramico Euro 4.000), pacchetti integrativi alla circolazione (es. Perdita chiavi, ricorso terzi da incendio, danni a bagagli trasportati, ecc..), tutela legale massimo indennizzo Euro 25.000.			

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Di seguito si riporta una breve descrizione di alcune significative clausole contrattuali contenute, tra l'altro, nelle Condizioni Generali di Contratto.

Consegna del bene: la consegna del bene viene effettuata dal Fornitore direttamente all'Utilizzatore, secondo le modalità tra essi concordate. L'Utilizzatore, sotto la propria responsabilità, garantisce la congruità rispetto all'effettivo valore del bene del prezzo d'acquisto esonerando la Concedente da qualsiasi responsabilità per la mancata o ritardata consegna del bene. All'atto della consegna l'Utilizzatore sottoscrive apposito verbale di consegna e constatazione. **Bene di provenienza estera:** rimane confermato quanto espresso nel precedente capoverso con precisazione che tutti i costi di sdoganamento e cambio valuta rimangono a carico esclusivo dell'Utilizzatore. **Canoni e prezzo di vendita:** l'Utilizzatore deve sempre provvedere al puntuale ed esatto pagamento dei canoni ed è tenuto al pagamento degli interessi di mora contrattualmente previsti. **Spese ed oneri accessori:** l'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà, facenti capo al bene e/o al contratto di locazione finanziaria.

Modifica delle condizioni economiche e contrattuali: PFSI si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e contrattuali, anche in senso sfavorevole al Richiedente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, secondo comma, del Codice civile. PFSI comunica le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo le modalità previste dall'art. 118 del D.Lgs. N. 385/1993. In caso di variazioni sfavorevoli al Richiedente, questi avrà diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa "proposta di modifica unilaterale", senza penalità e con applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro 15 giorni ogni suo debito nei confronti di PFSI per capitale, interessi e spese maturati alla data del versamento ferma restando la restituzione del veicolo. **Utilizzo e manutenzione del bene:** l'Utilizzatore deve usare il bene con la massima diligenza nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia; egli è inoltre tenuto a custodirlo ed a curarne a proprie spese la manutenzione secondo le istruzioni al riguardo impartite dal fabbricante. **Accollo di responsabilità:** l'Utilizzatore solleva ed esonera la Concedente da qualsiasi responsabilità per gli eventuali vizi palesi od occulti del bene. **Obbligo di assicurazione:** l'Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di coprire il bene con apposita polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile, incendio e furto, prevedendo una clausola di vincolo a favore della Concedente nel solo caso in cui la polizza assicurativa non sia intermediata dalla Concedente in virtù di convenzioni con la compagnia di assicurazione emittente la polizza. Si sottolinea che l'adesione alle polizze assicurative intermedie dalla Concedente ed accessorie al contratto finanziario, è facoltativa e non indispensabile per la conclusione di quest'ultimo alle condizioni economiche proposte.

Sinistri furti e contravvenzioni: l'Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni sinistro occorso al bene provvedendo a sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti. In caso di furto o sinistro con distruzione totale o irreparabile del bene, il contratto si risolve e l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere alla Concedente l'indennità all'uopo prevista; negli altri casi l'Utilizzatore è tenuto a far riparare il bene a regola d'arte presso un centro ufficiale autorizzato. In tutti questi casi l'eventuale indennizzo assicurativo incassato dalla Concedente verrà retrocesso all'utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto. **Danni provocati a terzi e da terzi:** l'Utilizzatore presta ampia e totale manleva alla Concedente in caso di evento dannoso connesso all'utilizzo del bene provocato o subito da terzi. **Opzioni finali di acquisto e di proroga ed obbligo di restituzione dell'autoveicolo:** al termine del contratto se l'Utilizzatore non esercita la facoltà di acquistare il bene al prezzo predeterminato o di prorogare l'utilizzo per un altro periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone periodico ridotto, ha l'obbligo di restituirlo alla Concedente nel luogo e nei modi da questa indicati. **Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione:** in caso di inadempimento dell'Utilizzatore alle proprie obbligazioni contrattuali, espressamente richiamate nella 'clausola risolutiva espressa', la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC. A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, la Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il maggior danno, una penale di risoluzione, il cui importo è pari ai canoni scaduti e non pagati fino al momento della risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato maggiorati del prezzo per l'opzione finale di acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene. **Diritto di ripensamento:** ai sensi dell'articolo 122, comma 3 del Testo Unico Bancario, ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'articolo 125-ter, commi da 1 a 4, e non sussiste quindi facoltà di recesso (c.d. diritto di ripensamento) a favore del Consumatore. Al di fuori delle operazioni di credito ai consumatori, resta salva la facoltà di recesso per l'Utilizzatore nel caso in cui il medesimo sia comunque tutelato dalla normativa a tutela del consumatore (ad esempio per operazioni di finanziamento superiori a euro 75.000); in queste ipotesi tale facoltà potrà essere esercitata ove il contratto sia stato stipulato fuori dai locali commerciali di PFSI, senza penali e senza dover indicare il motivo, nel termine di quattordici giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto di finanziamento. Tale facoltà potrà essere esercitata mediante invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o forme equipollenti) da inviarsi a Porsche Financial Services Italia S.p.A., Corso Stati Uniti, 35 - 35127 Padova. **Tempi massimi di chiusura del rapporto** entro 30 giorni dalla data in cui la Concedente riceve la documentazione richiesta al Cliente ai fini della chiusura del rapporto o, se successiva, dalla data in cui il Cliente effettua il pagamento di tutti gli importi dovuti ai sensi del contratto. **Mezzi stragiudiziali di risoluzione delle controversie:** il Cliente può inviare eventuali contestazioni all'Ufficio Reclami di PFSI tramite: posta ordinaria a PFSI S.p.A. – Ufficio Reclami – Corso Stati Uniti, 35 35127 Padova PD; fax al numero 049 6988155; posta elettronica all'indirizzo ufficioreclamiPFSI@porsche.it; posta elettronica certificata all'indirizzo ufficioreclamiPFSI@legalmail.it. L'Ufficio Reclami di PFSI S.p.A. fornisce riscontro ai reclami pervenuti entro 60 giorni dalla data di ricezione. Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita da PFSI, o che non l'avesse ricevuta entro sessanta giorni dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia; il ricorso all'ABF può essere proposto purché non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo ed il ricorso abbia ad oggetto la medesima contestazione. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dell'apposita Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito www.porsche.it. Eventuali reclami riguardanti i servizi assicurativi collocati in convenzione nell'ambito dei finanziamenti offerti da PFSI, devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure Speciali Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA - Fax: +39 06 4210 3583 - E-mail: reclami@pec.hdi.it. Qualora il reclamante non fosse soddisfatto del riscontro fornito o in caso di assenza di risposta nel termine di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma. **Legge applicabile:** I rapporti tra PFSI e il cliente saranno regolati dalla legge italiana. **Foro competente:** fatto salvo quanto previsto dall'Art. 33 del Codice Consumo, per qualsiasi controversia attinente all'interpretazione, esecuzione, dichiarazione di nullità o annullamento del contratto e comunque per ogni vertenza in qualsiasi modo dipendente o collegata con il medesimo, le parti potranno ricorrere al Foro di Padova, al Foro di Venezia, a quello del domicilio del convenuto, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro anche per ragioni di continenza, connessione o di chiamata in causa. **Comunicazioni:** Tutte le comunicazioni avverranno in lingua italiana.

LEGENDA

Concedente: Porsche Financial Services Italia S.p.A. o PFSI. Canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. Utilizzatore: il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria. Soggetto convenzionato: soggetto (fornitore di beni) che in virtù di una "convenzione" offre i prodotti dell'intermediario. Opzione finale di acquisto o proroga: facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogare l'utilizzo ad un canone predefinito.	Tasso leasing: il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi. Tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
--	---

Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dall'intermediario finanziario o dal soggetto convenzionato oltre a quelli evidenziati nel presente Foglio Informativo.